



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



IL SIULP SI CONFRONTA CON IL CAPO DELLA POLIZIA E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO SU RIFORME, ORGANICI, PREVIDENZA E SPECIFICITÀ DEL COMPARTO

## Il SIULP si confronta con il Capo della Polizia e con il Ministro dell'Interno su riforme, organici, previdenza e specificità del comparto

Il 9 ottobre 2026 si è tenuta una serie di importanti e proficui incontri istituzionali con il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, e successivamente con il Ministro dell'Interno, Prefetto Matteo Piantedosi. Al centro del confronto ci sono stati i temi più caldi e urgenti che riguardano il futuro della nostra Amministrazione e la tutela del personale.

Di seguito i punti salienti affrontati e gli esiti registrati:

### 1) Concorsi, Dotazioni Organiche e il nodo dei 411 Vice Ispettori

Abbiamo ribadito con forza la necessità di arginare la grave carenza di organico che penalizza soprattutto i ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori.

In particolare, per quanto concerne il concorso per il reclutamento di 411 Vice Ispettori interni, abbiamo richiesto che venga introdotta una norma specifica all'interno del DDL 1990 che preveda uno scorrimento totale, anche strutturato in più step se necessario, partendo da un primo step che sancisca l'immissione di almeno il 20% degli idonei non vincitori (e non dei posti messi a concorso), atteso che le risorse necessarie sono già state individuate dal bilancio interno del Dipartimento.

Sempre in merito allo stesso concorso abbiamo chiesto di prevedere sul medesimo DDL l'allungamento della validità della graduatoria, atteso che, diversamente, la stessa perderebbe di efficacia nel prossimo mese di maggio 2027. Sul fronte generale, resta prioritaria la richiesta di allungamento della fase transitoria del riordino delle carriere sino al 2029.

### 2) Atto Unico Ordinativo Periferico e DDL 1990

Registriamo con soddisfazione l'accoglimento della nostra richiesta di rinviare l'entrata in vigore dell'Atto Unico Ordinativo Periferico.

L'atto non entrerà in vigore prima dell'approvazione del DDL 1990 (attualmente in discussione presso la prima Commissione della Camera dei Deputati) e dopo un ulteriore e preventivo confronto tra Amministrazione e Sindacato. Questo ci permetterà di correggere le impostazioni critiche relative alle Specialità (Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e della sicurezza cibernetica, Reparti Mobili, Polizia

## SOMMARIO

- Il SIULP si confronta con il Capo della Polizia e con il Ministro dell'Interno su riforme, organici, previdenza e specificità del comparto
- Bonus Giorgetti" incentivo al posticipo del pensionamento ex articolo 1 comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – applicabilità al personale della Polizia di Stato
- Revisione dei regolamenti di servizio e di disciplina per il personale della Polizia di Stato
- Concorso interno per 411 Vice Ispettori del 4 aprile 2024. Richiesta di scorrimento della graduatoria, con copertura finanziaria e contestuale proroga per programmare l'avvio ai corsi di tutti gli idonei residui
- Attestati per il pilotaggio di droni OPEN A1-A3 conseguiti privatamente – richiesta di trascrizione nel foglio matricolare e di indicazioni uniformi agli uffici territoriali
- Tutela legale, parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato e sindacato del giudice amministrativo
- Procedura di calcolo ed effetti sulla pensione degli aumenti dell'ultimo contratto collettivo applicabile



Scientifica) e di avere contezza numerica e qualitativa delle dotazioni organiche, anche alla luce delle modifiche per le figure dirigenziali previste nel DDL.

Una novità importante per il territorio: per la determinazione dei nuovi organici si terrà conto del confronto con l'ANCI in merito alle persone conviventi sui singoli territori e non più basandosi unicamente sui residenti, garantendo così una fotografia più aderente alla reale domanda di sicurezza.

### **3) Iter del DDL 1990, Carriere e Mobilità**

Abbiamo fatto il punto sull'iter del DDL 1990. L'obiettivo è, presentare proposte emendative mirate per:

- Ottenere l'allungamento della fase transitoria.
- Approvare la norma per lo scorrimento del concorso dei 411 Vice Ispettori con le modalità a step sopraindicate.
- Verificare la possibilità di accorciare i tempi di permanenza nelle qualifiche, consentendo al personale di raggiungere la qualifica apicale il prima possibile e mantenerla per un periodo più lungo, a beneficio anche del calcolo della pensione.

### **4) Previdenza Dedicata**

La prossima settimana si aprirà ufficialmente il tavolo della previdenza dedicata, dando il via al confronto con il sindacato. Sul punto, va evidenziato con favore l'impegno preannunciato del Ministro di voler stanziare ulteriori risorse nella prossima Legge di Bilancio, così da raggiungere il budget necessario per dare piena attuazione a regime della previdenza dedicata.

### **5) Revisione dei Concorsi, Formazione e Vincoli di Sede**

Abbiamo affrontato il tema della revisione delle procedure concorsuali e degli assetti formativi per eliminare i margini di eccessiva discrezionalità e garantire un corpo docente sempre aggiornato e aderente alle reali necessità operative del territorio.

Inoltre, è stato definito che dal prossimo concorso sarà eliminata la norma che vietava ai vincitori di far rientro nella propria provincia di residenza, una misura fondamentale anche in ragione della grave crisi di alloggi che oggi i giovani colleghi si trovano ad affrontare. Sul punto, il SIULP ha ribadito con forza la necessità che all'interno dei Patti per la sicurezza sottoscritti dal Ministro con i Comuni venga inserita una parte specifica che impegni gli enti locali a mettere a disposizione delle Forze di Polizia alloggi ad edilizia agevolata.

### **6) Pagamento Straordinari e Dotazioni (Bodycam)**

Nel corso del confronto è stato fatto il punto sugli aspetti operativi e di retribuzione accessoria:

- È stato affrontato il tema del pagamento dello straordinario relativo al quarto trimestre del 2024, sollecitandone la definizione.
- È stato confermato che entro la fine di questo mese sarà pubblicata la gara d'appalto per l'acquisto delle bodycam, strumenti ormai imprescindibili da destinare agli operatori impegnati nel controllo del territorio.

### **7) Competenza dei Medici nei CPR**

Nel corso dell'incontro sono stati forniti chiarimenti in merito alla competenza del personale medico riguardo alle visite sanitarie per gli stranieri da ospitare nei CPR:

- L'impiego dei medici sarà limitato, se necessario, all'accertamento delle condizioni sanitarie esistenti all'interno delle strutture.
- Solo in casi eccezionali e straordinari (legati a particolari contingenze operative, di tempo o di luogo) potrebbero essere chiamati a effettuare la prima visita di ingresso.

Infine, abbiamo sottolineato che la **separazione del comparto sicurezza e difesa** non è più procrastinabile. Le specificità, le funzioni e le tutele delle Forze di polizia a ordinamento civile e di quelle a ordinamento militare sono diverse e richiedono strumenti distinti, sia sul piano contrattuale sia su quello ordinamentale. Mantenere un comparto unico significa comprimere le peculiarità di ciascuno e rendere più difficile rispondere alle esigenze del personale; per il SIULP, separare i due ambiti è una scelta di coerenza e di rispetto verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. Abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo manifestata dal Capo della Polizia e dal Ministro su temi molto sentiti e attesi dal personale. Il SIULP continuerà a seguirli con determinazione, in ogni sede istituzionale, a difesa dei diritti, della dignità e della professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

**"Bonus Giorgetti" incentivo al posticipo del pensionamento ex articolo 1 comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – applicabilità al personale della Polizia di Stato**

L'articolo 1 comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come emendato dall'articolo 1, comma 161 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, prevede la possibilità di accredito sullo stipendio della quota relativa alla contribuzione previdenziale dovuta alla gestione previdenziale di riferimento, a favore del lavoratore che in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento decida di prolungare la propria permanenza al lavoro posticipando il pensionamento.

Successivamente, l'articolo 1 comma 194 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha esteso l'applicazione del menzionato incentivo a tutti i lavoratori dipendenti che maturino, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24 comma 10 del decreto-legge 6

dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Al riguardo, con la [circolare n. 42 del 3 aprile 2026](#), l'INPS individua quali requisiti contributivi per usufruire dell'incentivo (detto "Bonus Giorgetti" storicamente noto come Bonus Maroni o incentivo al posticipo del pensionamento), il possesso di una contribuzione previdenziale pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

La misura, prevista per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di rimanere in servizio, comporterebbe un vantaggio stipendiale consistente nel fatto che la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (pari all'8,80%, o superiore per le fasce di retribuzione oltre i 4.685,00 €) non viene trattenuta per essere versata all'INPS, ma viene corrisposta direttamente al lavoratore in busta paga.

Questo importo aggiuntivo non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è totalmente esente da tassazione IRPEF.

Di contro, l'opzione per il menzionato incentivo priva il lavoratore, per il relativo periodo applicativo, di una quota di incremento del montante contributivo, determinando, per la parte calcolata col sistema contributivo, una riduzione dell'importo della pensione.

Orbene, com'è ben noto, per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico vige una disciplina pensionistica speciale, regolata dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165. Tuttavia, il testo letterale dell'articolo 1 comma 194 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio per il 2026) non esclude espressamente il detto personale dai possibili beneficiari dell'incentivo.

Ferma restando l'esigenza di chiarire le modalità di coordinamento dell'istituto in oggetto con la disciplina pensionistica speciale vigente per il personale della Polizia di Stato in attesa delle determinazioni conseguenti alle interlocuzioni tra l'INPS e le amministrazioni del Comparto sicurezza, difesa e Soccorso pubblico, abbiamo effettuato alcune proiezioni con riferimento alla tipologia di dipendenti con qualifica apicale del rispettivo ruolo, in possesso del requisito per il pensionamento di anzianità contributiva, che scelgano di rimanere in servizio e di usufruire del bonus che ci occupa.

Per completare il discorso, occorre valutare che l'adesione all'incentivo in argomento produce effetti sulla pensione anche con riferimento al cosiddetto incremento del montante contributivo previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (cosiddetto moltiplicatore).



Invero, è evidente che la determinazione del montante individuale con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, come da richiamata normativa, scontrerà un effetto minore sulla pensione derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali nell'ultimo anno di servizio.

Per questa ragione, abbiamo effettuato una ulteriore comparazione, prendendo a riferimento la posizione di due colleghi, entrambi con la qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore rispettivamente con 58 e 57 anni.

Il primo collega aderisce al BONUS per due anni (da 58 a 60 anni) mentre il secondo collega, al cinquantasettesimo anno di età, aderisce all'incentivo ma, negli ultimi 12 mesi di servizio, revoca la propria adesione rientrando nella contribuzione ordinaria, così accedendo per intero al beneficio di cui all'art. 3 comma 7 D.Lvo 165/1997 (cd. moltiplicatore).

Per chi volesse approfondire, è disponibile al [seguente link](#) una analisi particolareggiata riferita alla situazione delle 5 qualifiche apicali del personale contrattualizzato dei ruoli della Polizia di Stato nonché una rappresentazione grafica, con specifiche tabelle contenenti tutti i dati di riferimento, relativa a:

- incidenza del BONUS su base annua e mensile;
- incidenza del BONUS sul moltiplicatore;
- incidenza del BONUS di un Sovr. Capo Coord, che chiede il beneficio del bonus per due anni, a 58 e 59 anni di età, e che negli ultimi 12 mesi di servizio REVOCA IL BONUS è rientra nella contribuzione ordinaria, usufruendo, così, per INTERO del beneficio del art.3 comma7 D.Lvo 165/1997 (cd. moltiplicatore);
- incidenza del BONUS di un Sovr. Capo Coord. che chiede il beneficio del BONUS per gli ultimi due anni 59 e 60 anni, gli ultimi 12 mesi resta in regime di bonus, usufruendo in modo PARZIALE al beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del D.Lvo 165/199, che gli viene calcolato senza la retribuzione dell'8,80%.

**SAGIFIN**  
MEDIAZIONE CREDITIZIA

**21.000€**  
Rata € **226**

MESI 120 | TAN 4,66% | TAEG 5,45%

**RISPARMIO  
1.800€  
ISCRITTI SIULP**

**FINO AL 31 OTTOBRE 2026**

**Clicca  
e Scopri**

**Revisione dei regolamenti di servizio e di disciplina per il personale della Polizia di Stato**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Capo della Polizia in data 8 ottobre 2026:

*"Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, la Sezione VI del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 7275 del 2 ottobre 2026, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti disciplinari preordinati all'applicazione della*

*destituzione, l'appartenente alla Polizia di Stato possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.*

*Secondo il giudice rimettente, l'introduzione, nel 2019, della difesa tecnica esterna nei procedimenti disciplinari di stato dei militari, incluse l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, rende irragionevole il permanere della limitazione per una forza di polizia ad ordinamento civile, sollecitando un ripensamento delle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182/2008.*

*Ma a prescindere da una limitazione procedimentale del diritto di difesa che, ad avviso di chi scrive, non ha oggi alcuna ragion d'essere, appare oramai ineludibile l'esigenza di un aggiornamento dei regolamenti di servizio e di disciplina.*

*Il regolamento di servizio è ormai anacronistico poiché emanato prima della delegificazione di materie oggi devolute alla contrattazione collettiva, rispetto alla quale, peraltro, il provvedimento in argomento rivela ancora una pervasiva invasività, ma ancor più urgente e improcrastinabile è l'esigenza di riformare il regolamento di disciplina (D.P.R. 737/1981) per aggiornare la materia deontologica e armonizzarla con la codicistica comportamentale in vigore per tutti i pubblici dipendenti.*

*Il diritto amministrativo è profondamente cambiato negli ultimi quarant'anni e la materia disciplinare necessita di una revisione alla luce delle innovazioni giuridiche intervenute e delle decisioni della più recente giurisprudenza amministrativa.*

*Si tratta di individuare nuove regole procedurali e ridefinire il sistema di precetti che disciplina il regolare svolgimento delle attività in ambito lavorativo con un complesso di regole la cui violazione determina l'insorgere della responsabilità disciplinare.*

*Con Decreto a firma della S.V. nella qualità di Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 ottobre 2024 è stato istituito un Gruppo di Lavoro per la revisione e l'aggiornamento del Regolamento di Servizio e del Regolamento di Disciplina dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.*

*Il provvedimento è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato in allegato a una lettera, dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella quale afferma essere "intendimento dell'Amministrazione procedere all'elaborazione degli schemi dei provvedimenti necessari per la revisione e l'aggiornamento del Regolamento di servizio e del Regolamento di disciplina.... tenuto conto della necessità, condivisa dalle SS.LL., di rimodulare le disposizioni che regolano la materia dell'impiego, dei compiti, dei diritti e doveri del personale della Polizia di Stato, nonché le disposizioni afferenti le sanzioni disciplinari conseguenti alla loro infrazione, anche alla luce del mutato quadro normativo".*

Tuttavia, non abbiamo mai ricevuto notizie circa l'attività svolta dal costituito gruppo di lavoro né ci risultano interlocuzioni con le organizzazioni sindacali attraverso l'attivazione del meccanismo di partecipazione previsto dall'articolo 3 comma 3 del decreto del 22 febbraio 2024.

Infine, a norma dell'articolo 4 del menzionato decreto del Capo della Polizia, il termine di due anni individuato per l'attività del gruppo di lavoro sarebbe abbondantemente scaduto.

Premesso quanto sopra, avremmo l'esigenza di conoscere notizie utili sull'attività del costituito gruppo di lavoro per la revisione dei regolamenti di servizio e disciplina e sulle modalità e tempi con cui si dovrebbe svolgere il previsto confronto con le organizzazioni sindacali.

Certi della Sua attenzione e capacità di ascolto, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

### **Concorso interno per 411 Vice Ispettori del 4 aprile 2024. Richiesta di scorrimento della graduatoria, con copertura finanziaria e contestuale proroga per programmare l'avvio ai corsi di tutti gli idonei residui**



Riportiamo il testo della nota inviata al Ministro dell'Interno e al Capo della Polizia, il 7 ottobre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

"... questa Segreteria Nazionale torna a sottoporre alla vostra attenzione la richiesta di scorrimento integrale della graduatoria del concorso in oggetto. Alla luce delle notizie ricevute sulla bocciatura dell'emendamento 7.57 all'A.C. 3083 nell'esame camerale del 15-24 settembre, chiede la predisposizione di un nuovo intervento legislativo.

Il termine ordinario di vigenza della graduatoria è l'8 maggio 2027. Il biennio decorre dall'approvazione dell'8

maggio 2025, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, richiamato dall'articolo 23, comma 2, del decreto del Capo della Polizia dell'8 gennaio 2024.

L'eventuale proroga deve quindi intervenire prima di tale scadenza.

La richiesta mira, anche alla luce della crisi di vocazione dei giovani ad intraprendere la carriera lavorativa nei ruoli della Polizia di Stato, a definire un percorso sostenuto dal necessario fondamento legislativo e finanziario e si inserisce nelle iniziative SIULP sugli scorrimenti a supporto della necessità di reintegrare gli organici e di razionalizzare tempi e costi che richiederebbero nuovi concorsi oltre che dare un'opportunità a chi ha già vinto la procedura concorsuale. In merito si richiamano gli interventi generali del 2020 e del 2022, le richieste per i ruoli tecnici del 2023 e del 19 febbraio 2025 e per gli allievi agenti del febbraio 2024. Tali iniziative hanno collegato l'utilizzazione delle graduatorie e la valutazione dei posti non coperti alla conservazione delle professionalità e alla capacità degli istituti di formazione.

Per il ruolo ispettori, in coerenza con tali iniziative si colloca la lettera del 31 gennaio 2025 che sollecitava l'ampliamento dei concorsi interni in itinere e l'avvio al corso di tutti gli idonei.

L'esigenza prospettata riguarda sia il funzionamento degli uffici che le aspettative professionali. È lapalissiano che, senza il ricorso allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, la carenza di organico, stimata nell'ordine di 8.000 ispettori, non consentirà assolutamente di raggiungere la dotazione di 23.934 unità prevista dal 2027.

Un programma concentrato di immissioni, dopo il completamento dei corsi, consentirebbe di incrementare più rapidamente il ruolo. Dilatare gli ingressi su molti anni espone invece al rischio che le nuove cessazioni ne assorbano una parte, riducendo il saldo utile alla copertura dei posti. Lo scorrimento del 411 non esaurisce l'intero fabbisogno e deve essere coordinato con la ricostituzione delle consistenze nei ruoli di provenienza che consentirà anche di abbassare ulteriormente l'età media.

In ultimo si evidenzia, inoltre, la disparità di trattamento a discapito del concorso per 411 Vice Ispettori, rispetto alle analoghe procedure post-riordino, tutte interessate da scorrimenti e ampliamenti, in alcuni casi fino all'assorbimento integrale degli idonei. In particolare, l'articolo 18 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto, all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 95/2017, la lettera c-sexies), che consente per i concorsi da bandire nel 2026 e nel 2027 un ampliamento fino al 20% dei posti messi a bando, senza però includere il concorso per 411 posti, fondato sulla distinta lettera c-ter).

Il testo dell'emendamento 7.57 all'A.C. 3083 era già corredato da quantificazione pluriennale e da una clausola di copertura mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ex articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004. Tale quadro costituisce una base da verificare e aggiornare per la nuova proposta.

Pertanto, il Siulp chiede un intervento per:

- 1) lo scorrimento integrale degli idonei non vincitori, con autorizzazione e finanziamento del primo 20%. Nei limiti della dotazione organica e delle capacità assunzionali, il primo contingente, calcolato sugli idonei non vincitori e non sui posti banditi, deve costituire la fase iniziale del percorso verso l'avvio ai corsi di tutti gli idonei residui;
- 2) la contestuale proroga della graduatoria oltre l'8 maggio 2027. Nella medesima legge che finanzia il primo contingente, la proroga deve derogare espressamente al termine biennale sopra richiamato, prevedere un termine finale espresso e congruo rispetto al piano dei corsi per tutti gli idonei residui e consentire l'adozione dei successivi decreti di scorrimento;
- 3) l'esame della proposta nelle prime sedi legislative pertinenti e disponibili: il DDL Sicurezza A.S. 1990 già all'esame del Senato, la legge di bilancio 2027 o il prossimo eventuale Milleproroghe. Un distinto decreto-legge richiederebbe i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione. Lo strumento individuato deve consentire di intervenire in tempo utile, senza attendere l'imminenza della scadenza;
- 4) La convocazione di un confronto tecnico con le competenti articolazioni del Dipartimento e con gli uffici finanziari, per definire la platea aggiornata, le coperture, la durata della proroga e il calendario dei corsi, sulla base di dati omogenei relativi alla forza effettiva, alla dotazione vigente, ai posti già impegnati e alle cessazioni previste nonché alle risorse non impegnate per la mancata copertura di tutti i posti messi a concorsi nelle altre procedure concorsuali.

Il SIULP ritiene prioritario e indifferibile l'obiettivo dell'avvio al corso di tutti gli idonei residui, e considera il primo finanziamento e la proroga parti inscindibili del nuovo intervento.

Conoscendo la sensibilità delle SS.LL. su questi temi, ed in particolare lo sforzo che l'attuale esecutivo sta compiendo in materia di assunzioni e di reintegro degli organici, si resta in fiduciosa attesa di un positivo riscontro alle questioni rappresentate ringraziando anticipatamente e inviando cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima. ..."

#### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- 02/10 - [Nuovo orientamento della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di rimborso delle spese legali](#)
- 05/10 - [Servizi di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di stato. Stagione invernale 2026 2027](#)
- 06/10 - [Complesso immobiliare "Tecnopolo"- disponibilità di 91 posti letto. Disciplina e modalità operative](#)
- 07/10 - [Progetto Polizia di Stato - GALUP Srl Panettone tradizionale 2026](#)
- 07/10 - [Selezione di personale della Polizia di Stato 47° corso per specialisti di elicottero](#)



## **Accolta la richiesta del SIULP di trascrizione nel foglio matricolare degli attestati per il pilotaggio di droni OPEN A1-A3 conseguiti privatamente**



Si riporta il testo della nota pervenuta il 9 ottobre 2026 dall'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla richiesta della Segreteria Nazionale

*"Si fa riferimento alla questione concernente l'oggetto.*

*Al riguardo, non risultano controindicazioni alla trascrivibilità nel foglio matricolare delle abilitazioni in argomento, come rappresentato dalla Direzione Centrale per le risorse umane.*

*Si assicura, comunque, l'inoltro della missiva nr. prot.7.4.6/1071/AS/2026 del 7 ottobre u.s., per eventuali aggiornamenti anche in merito agli ulteriori aspetti*

*segnalati."*

A seguire il testo della nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali, l'8 ottobre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

*"Su sollecitazione della Segreteria provinciale SIULP di Milano, formalizzata con nota prot. 337/G/2026 del 6 ottobre 2026, questa Segreteria nazionale chiede che venga espressamente riconosciuta la trascrivibilità nel foglio matricolare degli attestati per il pilotaggio di droni nelle sottocategorie OPEN A1-A3, conseguiti privatamente dal personale della Polizia di Stato.*

*La richiesta riguarda i percorsi formativi conclusi con il superamento dell'esame e il rilascio dell'attestato ENAC denominato «Prova di completamento della formazione online». Il conseguimento su iniziativa personale non dovrebbe ostacolare la registrazione di competenze certificate e potenzialmente utili alle attività istituzionali.*

*Nell'attuale sistema di progressione in carriera e di concorsi interni, la completezza e il tempestivo aggiornamento del foglio matricolare assumono un rilievo sostanziale: ove previsto dalla disciplina della singola procedura, i titoli documentati possono concorrere alla valutazione del personale e all'accesso a qualifiche superiori, incidendo sulle opportunità di crescita professionale ed economica.*

*Da tali progressioni possono derivare anche riflessi previdenziali: l'incremento delle retribuzioni assoggettate a contribuzione concorre alla formazione del montante individuale e, quindi, alla determinazione della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.*

*Per queste ragioni, si chiede a codesto Ufficio di interessare le competenti articolazioni dipartimentali affinché venga formalmente riconosciuta, previa verifica della documentazione prodotta, la trascrivibilità dei predetti attestati anche quando conseguiti privatamente.*

*Si chiede, inoltre, che tale determinazione sia accompagnata da una comunicazione ufficiale indirizzata a tutte le Questure e agli Uffici e Reparti territoriali, con indicazioni univoche sulla documentazione da presentare, sulle modalità di trascrizione e sulla trattazione delle istanze già prodotte. Ciò, in modo tale che la registrazione di un medesimo titolo non possa dipendere dalla sede di servizio o da differenti prassi locali, con il rischio di pregiudicare le opportunità dei colleghi in base alla geolocalizzazione...."*

## **Tutela legale, parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato e sindacato del giudice amministrativo**



Sul [nr. 34 del 22 agosto 2026](#) di questo notiziario avevamo commentato la sentenza con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) con la sentenza N. 00003/26 Pronunciata il 18 marzo e pubblicata il successivo 8 luglio 2026 ha cristallizzato il seguente principio di diritto: «Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all'annullamento del parere e del provvedimento

finale del procedimento. Su domanda dell'interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l'importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente». Il principio affermato risolve un contrasto giurisprudenziale, tra Cassazione civile e Consiglio di Stato, che pregiudicava il diritto alla tutela legale dei dipendenti pubblici a regime pubblicistico. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha così inteso aderire all'indirizzo della Cassazione secondo cui dall'art. 31, comma 3, del codice di procedura amministrativa, si trae la regola per cui il giudice amministrativo può sempre procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa, salvo che vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità dell'assetto di interessi, la cui configurazione sia stata demandata espressamente dal legislatore alla pubblica amministrazione.

Su queste basi il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha respinto l'appello della P.A. e confermato la quantificazione delle spese di tutela legale così come determinate dal giudice di primo grado che aveva disatteso la quantificazione operata dall'Avvocatura dello Stato con il proprio parere di congruità. Oggi il Servizio contenzioso e affari legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., con la [circolare N. 555/V-RS/prot. 0017788 del 2 ottobre 2026](#) ha emanato direttive adeguando la propria posizione in ordine alle determinazioni dell'alto consesso amministrativo e precisando che dal "principio di diritto" enucleato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato derivano conseguenze procedurali e processuali.

In sede procedimentale:

- l'onere dei dipendenti-istanti di documentare, in modo analitico, tutta l'attività defensionale effettivamente svolta dai rispettivi difensori in loro favore, ivi comprese le consulenze tecniche;
- il dovere del Servizio contenzioso e affari legali della Direzione centrale per le risorse umane, quale unità organizzativa responsabile del procedimento, di richiedere all'Avvocatura dello Stato competente ratione loci un parere congruamente motivato in ordine a tutte le voci documentate dai richiedenti;
- il dovere dell'Avvocatura dello Stato di fornire parere esaustivi, che, soprattutto in ordine alla mancata congruità di determinate voci documentate dagli istanti, ne esplichino, in modo chiaro e comprensibile, le ragioni, ai sensi e secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 5510.

In sede processuale:

- nel caso in cui il parere di congruità reso, in sede procedimentale, dall'Avvocatura dello Stato sia ritenuto non pienamente motivato in ordine a tutte le voci documentate nella istanza di anticipazione e/o di rimborso delle spese legali, onere dei dipendenti-istanti di richiedere, in alternativa o caducazione giudiziale del provvedimento finale dell'Amministrazione basato sul cennato atto consultivo vincolante reso dall'Organo legale, anche la condanna al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 3 e 34, comma 1, lettera c) del "Codice del processo amministrativo".

In caso di fondatezza dell'actio giudiziale, dovere del Giudice amministrativo adito di pronunciarsi, in ossequio al "principio di diritto" sancito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, rideterminando il quantum debeatur.



## **Procedura di calcolo ed effetti sulla pensione degli aumenti dell'ultimo contratto collettivo applicabile**



Ci scrive un pensionato del comparto sicurezza chiedendo chiarimenti in ordine all'aumento del CCNL 2022/2024 convertito dall'INPS in pochi centesimi di aumento sulla pensione e zero nella buonuscita. In particolare, chiede lumi in relazione al contenuto della risposta, ricevuta dall'istituto, nella quale si sostiene che "si è provveduto a disapplicare il miglioramento contrattuale con la relativa decorrenza giuridica poiché peggiorativo rispetto alla perequazione prevista per legge".

L'INPS applica sempre l'aumento contrattuale (CCNL) qualora il rinnovo copra il periodo in cui si è ancora in servizio, ma l'effetto finale sulla pensione può essere azzerato o ridotto a causa del meccanismo di assorbimento e della perequazione.

Non si tratta di una scelta arbitraria dell'INPS, bensì dell'applicazione di precise regole previdenziali e giurisprudenziali.

Quando viene rinnovato un CCNL in ritardo, la Pubblica Amministrazione o il datore di lavoro aggiorna lo stipendio teorico che avresti dovuto percepire alla data di cessazione dal servizio (procedura chiamata "ultimo miglio") e invia i dati all'INPS che inserisce i nuovi aumenti contrattuali nella quota di pensione, determinando un nuovo importo base (più alto) a partire dalla data di decorrenza del pensionamento.

Tuttavia, negli anni successivi al pensionamento, lo Stato ha già incrementato la pensione originaria usando la perequazione automatica (l'adeguamento all'inflazione ISTAT).

Se l'importo della vecchia pensione, rivalutato anno dopo anno con l'inflazione (perequazione), risulta superiore alla somma della nuova pensione base (aggiornata con il CCNL) a cui si applica la perequazione calcolata sui nuovi importi, l'INPS applica il principio del trattamento più favorevole.

In parole semplici: gli aumenti del CCNL vengono "assorbiti" dalla perequazione che hai già percepito nel tempo se questa è stata più vantaggiosa dell'aumento tabellare del contratto. Di conseguenza, l'assegno mensile non subisce variazioni al rialzo perché si sta già percependo l'importo più alto possibile tra i due calcoli.

Spettano sempre e comunque gli arretrati sullo stipendio per il periodo che va dalla decorrenza dell'aumento contrattuale fino al giorno dell'effettivo pensionamento.

